

Parma, 14/10/2021

A tutti i lavoratori

Come comunicato con la circolare emessa il 05/10/21, con l'entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 riguardante le "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening." **a partire dal 15/10/2021** e fino al 31/12/2021 **è stato reso obbligatorio il Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.**

Con la presente si intendono notificare le modalità di controllo del suddetto Certificato Verde Covid-19 stabiliti dalla scrivente Azienda.

Per la sede e le filiali i controlli verranno effettuati a tutti i lavoratori all'ingresso al primo accesso della giornata tramite scanner, ove già installati, o altri dispositivi elettronici dotati di applicazione idonea.

Per i lavoratori adibiti ad attività in appalto, COLSER prevede un controllo a campione tramite addetti allo scopo incaricati.

Considerate le particolari esigenze di programmazione connesse alla tipologia dei servizi svolti da COLSER, i lavoratori saranno tenuti a comunicare per iscritto ai Responsabili personale di Area tramite email, l'eventuale assenza della certificazione verde Covid 19 **almeno 48 ore prima del primo turno lavorativo in cui saranno sprovvisti di tale certificazione, onde consentire all'azienda di adottare le conseguenti misure organizzative.** Per la sola giornata del 15.10.2021, visti i tempi ristretti, l'eventuale mancanza della certificazione verde Covid 19 dovrà essere comunicata a COLSER con le predetta modalità **almeno 12 ore prima** dell'ora prevista per l'inizio del lavoro.

Si precisa che:

- in caso di comunicazione scritta di mancanza del certificato verde, il lavoratore deve astenersi dal servizio, e sarà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza alcun compenso, emolumento o retribuzione finché non presenterà Certificato Verde Covid19 in corso di validità;
- in caso di mancanza o non validità del certificato verde **all'accesso**, il lavoratore dovrà allontanarsi dal luogo di lavoro, e sarà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza alcun compenso, emolumento o retribuzione finché non presenterà Certificato Verde Covid19 in corso di validità;
- in caso di mancanza o non validità del certificato verde **ad accesso già effettuato** il lavoratore dovrà allontanarsi dal luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato, senza alcun compenso, emolumento o retribuzione finché non presenterà Certificato Verde Covid19 in corso di validità.

Inoltre, il Datore di Lavoro trasmetterà il verbale al Prefetto al fine di richiedere l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.1 comma 8 o dall'art. 3 comma 9 del DL 127 del 21/09/2021 (da 600 a 1500 euro); tale comportamento potrà prevedere ogni più opportuno provvedimento, anche di natura disciplinare.

Si rammenta che all'interno dei luoghi di lavoro restano valide le disposizioni contenute nei vari protocolli attuativi aziendali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/Covid 19 negli ambienti di lavoro.

COLSER società cooperativa
Direzione Risorse Umane

